

Diritto all'oblio: come bilanciarlo con la riservatezza?

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Diritto all'oblio e diritto alla riservatezza

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di diritto all'oblio e diritto alla riservatezza, con riferimento alla necessità di procedere ad un **bilanciamento tra i contrapposti interessi**, che può sfociare nella compressione dell'uno o dell'altro, a seconda della specificità del caso. Si tratta della sentenza n. 6919 del 20 marzo scorso, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che "in tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico."

Volume consigliato

L'orientamento della giurisprudenza europea e nazionale

La Corte di Cassazione, nel risolvere la controversia in esame, ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale, le quali condividono la necessità di considerare le "modalità impiegate per ottenere l'informazione ed al contenuto della pubblicazione, che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di **fonti affidabili e verosimili**, ma devono essere altresì non eccedenti rispetto allo scopo informativo".

Nel caso di specie, parte delle informazioni circolate sono state ritenute veritiere e affidabili e non

esorbitanti lo scopo di informazione, in quanto è stato accertato che le modalità di acquisizione delle stesse risultavano "prive di [...] insinuazioni o considerazioni personali". In altra parte, le informazioni non sono risultate riconducibili alla fattispecie della **satira**, particolare tipologia di cronaca, in quanto non "espressione di una critica in forma paradossale, surreale ed iperbolica, sebbene si riferissero un fatto vero".

Per approfondire leggi anche Oblio e social network

<https://www.diritto.it/diritto-alloblio-bilanciarlo-la-riservatezza/>